



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

SVILUPPO DELLA MATURITÀ LICEALE

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità / ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità

Acordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità

Tabelle sinottica delle proposte di modifica

07 aprile 2021

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch

Indice

Introduzione	3
1 Proposte concernenti gli articoli RRM/ORM (senza Art. 9, 11, 14, 15, 16) et concernenti nuovi articoli	5
2 Proposte concernenti gli articoli 9, 11, 14, 15, 16 RRM/ORM e concernente la strutturazione della formazione liceale	21
3 Proposte concernenti gli articoli del accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità	36

Introduzione

Il progetto “Sviluppo della maturità liceale” (SML) concerne i due testi di riferimento per la maturità liceale. Si tratta del Piano quadro degli studi per le scuole di maturità (PQS) del 1994 e del Regolamento della Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) / dell’Ordinanza del Consiglio federale del 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM/ORM). Per quanto riguarda l’RRM et l’ORM viene valutato in che misura le loro disposizioni debbano essere aggiornate.

Dall’agosto 2020, tre gruppi di progetto hanno esaminato le disposizioni dell’RRM/ORM e sviluppato proposte di modifiche o aggiunte. Ogni gruppo di progetto si è occupato di uno dei seguenti temi: “Armonizzazione della durata minima della formazione liceale”

(gruppo di progetto durata minima), “Verifica dell’adeguatezza di altre disposizioni dell’RRM/ORM” (gruppo di progetto RRM/ORM) e “Responsabilità e competenze nel settore della formazione liceale” (gruppo di progetto Governance)». Inoltre, un gruppo di esperti si è occupato dei problemi strutturali della maturità liceale. Il rapporto di questo gruppo di esperti è stato incorporato nel lavoro del gruppo di progetto RRM/ORM. Il gruppo di progetto Governance si è occupato anche dell’Accordo amministrativo del 1995 relativo al riconoscimento degli attestati di maturità.

Ogni gruppo progetto ha adottato un rapporto con proposte all’attenzione del gruppo di coordinamento¹ e dell’organo di pilotaggio². Il gruppo di coordinamento ha preso conoscenza di questi tre rapporti e proposte il 30 marzo 2021. Si è anche occupato di coordinare le proposte dei tre gruppi di progetto e – in caso di proposte contrastanti – ha fatto degli aggiustamenti. Questo è stato fatto per gli articoli 6, 7, 8 e 19 RRM/ORM. In seguito, l’organo di pilotaggio ha approvato le proposte riviste il 7 aprile 2021. Queste proposte vengono ora messe in consultazione interna degli attori coinvolti nei lavori preliminari al fine di ottenere le informazioni necessarie e una base solida per continuare con i lavori.

Al fine di facilitare l’orientamento dei partecipanti alla consultazione, in questo documento vengono presentate le proposte sotto forma di una sinossi, strutturata come segue:

¹ Direzioni o rappresentanze di: Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK), Commissione svizzera di maturità (CSM), Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS), Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS) e swissuniversities

² Segretariato generale della CDPE (SG CDPE) e Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

- Capitolo 1: proposte per gli attuali articoli MAR/MAV (esclusi gli articoli 9, 11, 14, 15, 16) e per nuovi articoli.
- Capitolo 2: Proposte sugli articoli 9, 11, 14, 15 e 16 MAR/MAV e sulla struttura del ciclo di maturità
- Capitolo 3: Proposte sull' Accordo amministrativo del 1995 relativo al riconoscimento degli attestati di maturità

La sinossi presenta i regolamenti esistenti e gli emendamenti proposti, così come le proposte di nuovi articoli. Inoltre, alcuni articoli sono accompagnati da domande aggiuntive rivolte ai partecipanti alla consultazione; queste stesse domande vengono poste anche nel sondaggio online. Gli emendamenti, le aggiunte o le cancellazioni ai regolamenti esistenti sono evidenziati graficamente. Le proposte sono generalmente commentate brevemente. Nel capitolo 2, sono state formulate diverse varianti di proposte per alcuni articoli, le quali sono elencate orizzontalmente una accanto all'altra. I commenti associati seguono immediatamente nella cella sottostante in modo da semplificare la leggibilità. Infine, i commenti contengono anche riferimenti ad altri articoli, ai rapporti dei tre gruppi di progetto e al rapporto degli esperti.

1 Proposte concernenti gli articoli RRM/ORM (senza Art. 9, 11, 14, 15, 16) et concernenti nuovi articoli

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>RRM</p> <p>La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),</p> <p>visti gli articoli 3, 4 e 5 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970,</p> <p>visti gli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993,</p> <p>fatto riferimento all'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione,</p> <p>decreta:</p> <p>ORM</p> <p>Il Consiglio federale svizzero,</p> <p>visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF;</p> <p>visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche</p> <p>ordina:</p>	<p>RRM</p> <p>Nessuna modifica</p> <p>ORM</p> <p>Il Consiglio federale svizzero,</p> <p>visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF;</p> <p>visto l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche</p> <p>visti gli articoli 2, 23 e 24 della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,</p> <p>visto l'articolo 1 della legge del 30 settembre 2016 sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero,</p> <p>ordina:</p>	
<p>1. Disposizioni generali</p>		
<p>Art. 1 Scopo</p>		

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
1 Il presente regolamento disciplina sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai cantoni.	Nessuna modifica	
Art. 2 Effeto del riconoscimento		
1 Il riconoscimento certifica l'equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime.	Nessuna modifica	
2 Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.	<p>Proposta 1</p> <p>Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere gli studi in una scuola universitaria.</p> <p>Proposta 2</p> <p>Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere gli studi in una scuola universitaria e in un'alta scuola pedagogica.</p>	<p>La versione tedesca e quella italiana devono essere armonizzate. La nozione di «Hochschulreife» è difficilmente traducibile, pertanto è stato scelto di esplicitare il concetto.</p> <p>Con la nozione di «scuola universitaria» l'RRM/ORM mantiene la visione classica secondo cui il liceo prepara essenzialmente all'università e ai PF.</p> <p>La seconda variante proposta contiene anche il riferimento alle ASP secondo l'articolo 24 LPSU dal momento che un numero crescente di titolari di un attestato di maturità liceale sceglie questa formazione.</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>3 In particolare danno diritto all'ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale sui politecnici federali del 4 ottobre 1991, b. agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari, o c. alle università cantonali giusta le leggi cantonali e gli accordi intercantionali corrispondenti. 	<p>3 In particolare danno diritto all'ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale sui politecnici federali del 4 ottobre 1991, b. agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari, c. alle università cantonali giusta l'articolo 23 della Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, d. alle alte scuole pedagogiche giusta l'articolo 24 della Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. 	<p>L'ammissione alle alte scuole pedagogiche (senza esami complementari) deve essere garantito, poiché i livelli linguistici attesi (B2) sono certificati dal Piano quadro degli studi (PQS) e dai piani cantonali degli studi.</p>
<p>2. Condizioni per il riconoscimento</p>		
<p>Art. 3 Principio</p>		
<p>1 In virtù del presente regolamento gli attestati di maturità cantonali o riconosciuti da un cantone lo sono anche a livello svizzero se conformi alle condizioni minime definite nella presente sezione.</p>	<p>Nessuna modifica</p>	

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
Art. 4 Scuola di maturità		
<p>1 Gli attestati di maturità sono riconosciuti solo se rilasciati da scuole di formazione generale a tempo pieno del settore secondario II oppure da scuole di formazione generale per adulti a tempo pieno o a tempo parziale</p>	Nessuna modifica	
Art. 5 Obiettivi degli studi		
<p>1 Lo scopo delle scuole che preparano alla maturità è quello di offrire alle proprie allieve e ai propri allievi, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base, adatte al livello secondario, e favorire la formazione di uno spirito d'apertura e di un giudizio indipendente. Queste scuole non aspirano a conferire una formazione specialistica o professionale, bensì privilegiano una formazione ampia, equilibrata e coerente che dia alle allieve e agli allievi la maturità necessaria per intraprendere studi superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede. Esse sviluppano contemporaneamente l'intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche delle loro allieve e dei loro allievi.</p> <p>2 Le maturande e i maturandi devono essere capaci di acquisire un nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l'immaginazione, la facoltà di comunicazione, come pure di lavorare da soli e in gruppo. Essi esercitano il ragionamento logico e l'astrazione, ma anche il pensiero intuitivo, analogico e contestuale. Imparano così a familiarizzarsi con la metodologia scientifica.</p>	Nessuna modifica	<p>Il mandato iniziale del progetto esclude modifiche dell'articolo 5, tuttavia modifiche stilistiche e terminologiche, soprattutto in funzione dell'evoluzione del sistema educativo, saranno proposte alla conclusione della seconda fase di lavoro.</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>3 Le maturande e i maturandi devono padroneggiare una lingua nazionale ed aver acquisito buone conoscenze di altre lingue nazionali o straniere. Essi devono essere capaci di esprimersi con chiarezza, precisione e sensibilità e imparare a scoprire le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore.</p> <p>4 Le maturande e i maturandi devono sapersi situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.</p>		
<p>Art. 6 Durata degli studi</p>		
<p>1 La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno dodici anni.</p> <p>2 Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale.</p>	<p>1. La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno 14 anni.</p> <p>2 Gli ultimi quattro anni di studio sono concepiti e organizzati per costituire un ciclo di 4 anni globale e coerente.</p>	<p>La versione riveduta dell'articolo 62 capoverso 4 della Costituzione federale esige l'armonizzazione della durata delle fasi della formazione.</p> <p>Nella sua seduta del 25 ottobre 2019 la CDPE ha deciso che la durata minima della formazione liceale è fissata a quattro anni. Il gruppo di progetto Durata minima propone una serie di modifiche che assicurino l'attualizzazione dell'RRM/ORM nell'ottica di una durata minima di quattro anni (cfr. rapporto del gruppo di progetto Durata minima).</p> <p>Il conteggio degli anni e dei cicli scolastici è stato adeguato a quello in vigore nel concordato HarmoS.</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>3 Nelle scuole di maturità per adulti l'insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto.</p> <p>4 Le scuole di maturità possono ammettere allieve e allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso le allieve e gli allievi dovranno seguire, di regola, l'insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità</p>	<p>3 Nessuna modifica</p> <p>4 Nessuna modifica</p>	
<p>Art. 7 Corpo insegnante</p>		
<p>1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita nelle università, il titolo richiesto è un master universitario</p>	<p>1 Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita in una scuola universitaria, il titolo richiesto è un master universitario</p>	<p>La formazione del corpo insegnante è un fattore molto importante per la qualità della maturità liceale. Le responsabilità e le competenze sono in linea di principio regolamentate.</p> <p>È importante intensificare lo scambio con i responsabili della formazione del corpo insegnante. Poiché la CSM ha limitate possibilità di condurre un dialogo in questo settore, questo compito dovrebbe essere assunto dalla Conferenza delle presidenze (cfr. rapporto governance).</p>
<p>2 Nel settore secondario I a carattere preliceale, l'insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore, purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>L'insegnamento a carattere liceale deve essere garantito da docenti che abbiano acquisito le opportune qualifiche (cfr. rapporto del gruppo di progetto Durata minima).</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
Art. 8 Piani di studio		
<p>1 L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.</p>	<p>1 L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio coerente di almeno 4 anni, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.</p> <p>2 Il Piano quadro degli studi definisce requisiti minimi per garantire la comparabilità degli attestati di maturità.</p> <p>3 Comprende inoltre esigenze minime</p> <p>a. concernenti il lavoro di maturità e</p> <p>b. l'integrazione di aspetti trasversali, in particolare i temi trasversali, le competenze trasversali, l'interdisciplinarietà, e le competenze disciplinari di base costitutive dell'attitudine agli studi superiori.</p>	<p>Il PQS è un riferimento importante per il riconoscimento e la comparabilità degli attestati di maturità. Il PQS aggiornato deve includere elementi che consentano di migliorare la comparabilità degli attestati di maturità rilasciati.</p> <p>I capoversi 2 e 3 permettono di insistere sulla comparabilità della formazione e degli obiettivi perseguiti. La definizione di questi obiettivi e la loro attuazione si basa anche sulla seconda raccomandazione della CDPE del 17 marzo 2016 (cultura comune della valutazione).</p> <p>Gli argomenti che inducono a non modificare l'articolo vertono sul fatto che un regolamento di riconoscimento debba fissare i presupposti essenziali. Il capoverso 1 si collega all'articolo 5, dunque è sufficientemente chiaro, poiché menziona che i Cantoni e le scuole si devono attenere al PQS.</p> <p>Altri argomenti sostengono che l'esigenza di comparabilità debba essere sancita nel Regolamento, poiché lo sviluppo del PQS è di competenza esclusiva della CDPE. L'esigenza di comparabilità degli attestati di maturità è sentita tanto dal DEFR quanto dalla CDPE. L'RRM e l'ORM sono di competenza della CDPE e del Consiglio federale. Gli elementi della comparabilità o dell'interdisciplinarietà devono esservi menzionati come esigenze comuni per il riconoscimento degli attestati di maturità e della loro equipollenza</p> <p>A favore del capoverso 2:</p> <p>la nozione dei requisiti minimi è fondamentale per garantire la comparabilità dei certificati poiché consente variazioni solo verso l'alto, mentre la soglia minima è garantita. I soli «requisiti regolari» consentirebbero variazioni verso l'alto, ma anche verso il basso</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
		<p>A favore del capoverso 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le prescrizioni per il PQS devono essere più vincolanti. I punti salienti, considerati importanti in un'ottica di lungo periodo, non dovrebbero essere lasciati agli autori del PQS, ma devono essere sanciti nell'RRM/ORM. I punti qui menzionati sono elementi basilari, atemporali di un PQS liceale, che devono essere imperativamente considerati in una futura riforma del PQS. - È emerso che alcuni aspetti apparentemente evidenti dell'attuale PQS non sono stati ancora implementati. È dunque necessario che nell'RRM/ORM più elementi siano resi vincolanti. - Occorre rendere visibile anche all'esterno (società, media, mondo politico) che il nuovo PQS e il liceo del futuro rispondono alle esigenze attuali e orientate al futuro. - È necessario garantire la comparabilità tra il PQS e l'RRM/ORM.
Art. 10 Lavoro di maturità		
<p>1 Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, comprendente una parte rilevante di propedeutica scientifica, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.</p> <p>Proposta 2</p> <p>Ogni allievo deve effettuare, da solo o in gruppo, un lavoro autonomo di una certa importanza, comprendente una parte di propedeutica scientifica, scritto o commentato per scritto e presentato oralmente.</p>	<p>Con questa proposta si vuole insistere sul fatto che il lavoro di maturità deve basarsi su determinati principi definiti nel PQS e soprattutto comprendere una dimensione riflessiva e propedeutica nell'approccio adottato. Le due varianti proposte attribuiscono dunque più o meno importanza alla dimensione riflessiva e propedeutica. Gli argomenti a favore della variante 1 mettono l'accento sull'analisi dell'approccio scientifico, mentre la versione 2 consente di garantire che il lavoro di maturità può essere un'opera (in particolare letteraria, artistica o scientifica) con una parte analitica che tuttavia non ne rappresenta il fulcro.</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
Art. 11bis Interdisciplinarietà	Art. 12 (nuovo) Insegnamento trasversale	Questo articolo potrebbe essere spostato nell'articolo 13 in modo che preceda le parti della valutazione (artt. 14, 15, 16).
1 Ogni scuola provvede a familiarizzare gli allievi e le allieve ad un metodo di lavoro interdisciplinare.	<p>1 Ogni cantone provvede affinché temi trasversali siano integrati in modo coordinato nei programmi scolastici e nelle materie e siano acquisito competenze trasversali.</p> <p>2 Ogni cantone garantisce inoltre che gli allievi e le allieve raggiungano prima dell'esame di maturità un livello minimo nelle competenze di base, disciplinari ed extradisciplinari, costitutive dell'attitudine agli studi superiori.</p>	<p>Un approccio interdisciplinare e le competenze trasversali non sono essenziali soltanto per intraprendere studi superiori, ma soprattutto per conseguire una profonda maturità sociale (in tedesco chiamata «Gesellschaftsreife»), ossia svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede (che sono spesso esercitate in modo interdisciplinare e trasversale), in altri termini per raggiungere gli obiettivi finali degli studi.</p> <p>Il PQS aggiornato definisce le competenze trasversali da sviluppare nel quadro della formazione liceale e nelle singole materie e integra l'interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà che devono essere mantenute come obiettivo in questo articolo. È altresì opportuno integrare nell'RRM/ORM una menzione delle raccomandazioni della CDPE del 17 marzo 2016.</p>
Art. 12 Terza lingua nazionale	Art. 13 (nuovo) o Art. 17 Lingue nazionali	
1 Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e dell'opzione specifica, il cantone deve offrire un insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale e promuovere, con mezzi adeguati, la conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali del paese.	<p>Proposta 1</p> <p>1 Nessuna modifica</p> <p>2 Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (articolo 9 capoverso 2 lettera a).</p>	Gli articoli 12 e 13 sono stati raggruppati in un solo articolo poiché entrambi si riferiscono alle caratteristiche culturali e linguistiche della Svizzera che devono essere considerate per rispettare la pluralità culturale e linguistica della Svizzera.

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
	<p>Proposta 2</p> <p>Art. 17 Lingue</p> <p>1 La conoscenza e la comprensione delle specificità regionali e culturali della Svizzera devono essere promosse con mezzi adeguati. La Confederazione e i cantoni sostengono in particolare programmi di scambio e di mobilità.</p> <p>2 Oltre alle possibilità previste per le lingue nazionali nell'ambito delle discipline fondamentali e del ambito a scelte, il cantone deve offrire l'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale.</p> <p>3 Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (art. 9 cpv. 2 lett. a).</p> <p>4 Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità deve essere offerto un insegnamento facoltativo in questa disciplina.</p>	<p>Questa proposta consente di integrare anche l'articolo sull'inglese facoltativo e di raggruppare le questioni linguistiche dell'RRM/ORM in un unico articolo sulle lingue per mettere in evidenza l'importanza del plurilinguismo in Svizzera.</p> <p><u>Scambi e mobilità</u></p> <p>Il tema degli scambi e della mobilità deve essere ulteriormente considerato per tenere conto della strategia federale e cantonale svizzera "Scambi e della mobilità" del 2017 e degli obiettivi politici comuni per lo spazio educativo svizzero del 2019. In particolare, l'articolazione tra la mobilità nazionale e internazionale (soggetta ad ancoraggi giuridici, logici e finanziamenti molto diversi) e la disponibilità di mezzi finanziari limitati devono essere analizzati in dettaglio.</p> <p>Inoltre, una forte dichiarazione d'intenti incentrata sulle competenze trasversali, culturali e sociali in relazione agli scambi (nazionali o internazionali) troverebbe forse un ancoraggio migliore in altro articolo piuttosto che nell'Art. 17, in particolare nell'Art. 5 (Obiettivi degli studi), nell'Art. 8 (Piani di studio) o nel quadro di un nuovo Art. X (Scambi e mobilità).</p>
Art. 13 Romancio		
1 Il Cantone dei Grigioni può designare contemporaneamente il romancio e la lingua in cui si svolge l'insegnamento quale lingua prima (articolo 9 capoverso 2 lettera a).	Articolo spostato	
Art. 17 Insegnamento di base in inglese		

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>1 Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità, deve essere offerto un insegnamento di base in questa disciplina.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Per le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità, deve essere offerto un insegnamento facoltativo in questa disciplina.</p>	<p>Non si tratta più di un insegnamento di base poiché queste competenze sono state acquisite da tutti nel quadro della scuola dell'obbligo. Deve essere invece garantito che le allieve e gli allievi che non hanno scelto l'inglese come materia di maturità possano continuare a migliorare le loro conoscenze.</p> <p>Tuttavia questo insegnamento deve rimanere facoltativo poiché la scelta di non studiare l'inglese spetta all'allievo ed è consentita dal regolamento.</p>
	<p>Proposta 2</p> <p>Variante 2</p> <p>Articolo 17 Lingue (cfr. articolo 13)</p>	<p>Si propone di integrare questo articolo in un nuovo articolo «Lingue» che raggruppi i vigenti articoli 12, 13 e 17 (cfr. osservazioni all'articolo 13, nuova numerazione).</p>
<p>Articolo sistema di garanzia e di sviluppo della qualità</p>	<p>I cantoni provvedono affinché le scuole dispongano di un sistema di garanzia e di sviluppo della qualità</p>	<p>Una disposizione in tal senso appare opportuna per chiarire l'importanza delle misure proposte. Nell'ottica della governance, è essenziale precisare che l'attuazione incombe ai Cantoni. La necessità di attestare l'esistenza di un sistema di garanzia della qualità costituisce una condizione di riconoscimento supplementare.</p>
<p>Articolo Verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento (nuovo)</p>	<p>Ogni Cantone garantisce che le scuole dispongano di un sistema di valutazione interno ed esterno che consenta di attestare il rispetto delle condizioni di riconoscimento all'attenzione della CSM.</p>	<p>Il compito della verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 dell'Accordo amministrativo dovrà essere garantito e concretizzato. Il sistema previsto dal nuovo articolo deve servire come strumento</p>
<p>Art. Pari opportunità (nuovo)</p>	<p>La Confederazione e i cantoni garantiscono pari opportunità con misure appropriate, in particolare nell'accesso al liceo.</p> <p>a) I cantoni garantiscono un dialogo continuo tra la scuola dell'obbligo e il liceo.</p> <p>b) I cantoni garantiscono un dialogo continuo tra il liceo e le scuole universitarie.</p>	

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
Art. Orientamento professionale, universitario e di carriera (nuovo)	I cantoni propongono un'offerta gratuita di orientamento professionale, universitario e di carriera al liceo.	Questo nuovo articolo si basa sulla quarta raccomandazione della CDPE del 17.03.2016.
3. Disposizioni particolari		
Art. 18 Menzioni bilingue		
1 La menzione bilingue, attribuita da un cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta.	1 La menzione bilingue, attribuita da un cantone, deve essere riconosciuta secondo le direttive della CSM.	Questa formulazione corrisponde alla prassi attuali, secondo la quale i cantoni sottopongono il loro piano di studi per le maturità bilingue alla CSM che li approva sulla base di direttive, già emanate nel 2012.
Art. 19 Esperienze pilota		
1 Possono essere autorizzate deroghe alle disposizioni del presente regolamento per condurre esperienze pilota e per le scuole svizzere all'estero	1 Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) possono autorizzare deroghe alle disposizioni del presente regolamento:	La competenza sinora assunta dalla CSM di concedere deroghe per permettere esperienze pilota deve essere ceduta alle autorità competenti. Le esperienze pilota hanno un effetto pregiudiziale che giustifica l'attribuzione di tale competenza alle autorità (cfr. capitolo .6.3.1 del rapporto governance e articolo 3. Cpv. 4 del accordo amministrativo).
2 Le deroghe sono autorizzate per le esperienze pilota: dalla Commissione svizzera di maturità; per le scuole svizzere all'estero congiuntamente dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e dal Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.	a. per condurre esperienze pilota di durata limitata b. per le scuole svizzere all'estero	Le esperienze pilota dovranno essere limitate nel tempo.
	2 Dopo un a esperienza pilota positiva secondo il capoverso 1, la CSM può proporre un'accettazione finale.	Questa formulazione non precisa se le esperienze pilota siano normalizzate a livello di scuola oppure mediante una revisione dell'RRM. Lascia quindi un margine di manovra alla CSM ed evita di sovraccaricare l'RRM dal momento che questo punto può essere disciplinato in una direttiva della CSM.
Art. 20 Aspetti formali dell'attestato di maturità		

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>1 L'attestato di maturità reca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la dicitura "Confederazione Svizzera" e il nome del cantone, b. la menzione "Attestato di maturità rilasciato conformemente all'Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale del 16 gennaio/15 febbraio 1995", c. il nome della scuola che lo rilascia, d. il cognome, il nome, il luogo d'origine (per gli stranieri: la cittadinanza e il luogo di nascita) e la data di nascita della titolare o del titolare, e. il periodo durante il quale la titolare o il titolare ha frequentato la scuola che rilascia l'attestato, f. le note ottenute nelle materie menzionate nell'articolo 9 capoverso 1, g. il tema del lavoro di maturità, h. se è il caso, la menzione "maturità bilingue" con l'indicazione della seconda lingua, e i. le firme delle autorità cantonali e della direzione della scuola. 		<p>f. Da riformulare in funzione delle decisioni adottate in particolare in riferimento all'articolo 9.</p>
<p>2 Nell'attestato di maturità possono essere iscritte anche le note ottenute nelle materie prescritte nell'ambito cantonale o in altre materie seguite dall'allievo.</p>	<p>Nessuna modifica</p>	
<p>4. Commissione svizzera di maturità</p>		
<p>Art. 21</p>		

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
I compiti e la composizione della Commissione svizzera di maturità sono disciplinati dall'Accordo amministrativo del 16 gennaio 1995/15 febbraio 1995 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazion	Nessuna modifica	
5. Procedura		
Art. 22 Competenze		
<p>1 Il Cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.</p> <p>2 In merito alle richieste decide il DEFR, su proposta della Commissione svizzera di maturità.</p>	<p>1 Il Cantone interessato indirizza le domande di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità.</p> <p>2 In merito alle richieste decide il DEFR e il Comitato della CDPE, su proposta della Commissione svizzera di maturità.</p> <p>3 Le modifiche previste dei cicli di studio di maturità riconosciuti devono essere sottoposte alla CSM. La Commissione decide se è necessaria una procedura di riconoscimento.</p>	<p>L'articolo 22 RRM/ORM trova concretizzazione nell'articolo 3 capoverso 1 dell'Accordo amministrativo. La decisione in materia di riconoscimento deve rimanere competenza delle autorità politiche.</p> <p>In futuro l'istanza di riconoscimento dovrà verificare se le modifiche apportate ai cicli di studio di maturità riconosciuti rispettano le condizioni di riconoscimento.</p>
Art. 23 Ricorsi		
<p>a. a livello federale</p> <p>Il Governo cantonale competente può interporre ricorso contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno. La procedura è retta dalle disposizioni generali relative alla giurisdizione amministrativa federale.</p>	Nessuna modifica	

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>b. a livello intercantonale</p> <p>1 Se il Comitato rifiuta il riconoscimento, il cantone e i responsabili della scuola interessata, che sono toccati dalla decisione, possono ricorrere entro il termine di 60 giorni all'assemblea plenaria della CDPE.</p> <p>2 La decisione dell'assemblea plenaria può essere impugnata dal cantone con azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della Legge sul Tribunale federale (LTF) . I responsabili della scuola interessata possono interporre ricorso davanti allo stesso tribunale giusta l'articolo 82 LTF.</p>		
<p>6. Disposizioni finali</p>		
<p>Art. 24 Diritto previgente: abrogazione</p>		
<p>L'ordinanza del Consiglio federale del 22 maggio 1968 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è abrogata.</p>	<p>L'ordinanza del Consiglio federale del 16 gennaio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è abrogata.</p>	
<p>Art. 25 Disposizioni transitorie</p>		
<p>a. a livello federale</p> <p>I riconoscimenti rilasciati giusta il diritto previgente rimangono validi per 8 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.</p>	<p>a. a livello svizzero</p> <p>I riconoscimenti rilasciati giusta il regolamento del 16 gennaio 1995 rimangono validi per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>Con questa modifica si intende ottenere una data di rilascio di tutti gli attestati di maturità liceale secondo i nuovi testi di riferimento nel 2028, partendo da un'entrata in vigore del nuovo regolamento il 1° agosto 2023.</p>

Disposizioni attuali	Modifiche/ Adattamenti	Osservazioni/Commenti
<p>b. a livello intercantonale</p> <p>Il cantone deve poter dimostrare, entro otto anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento.</p>	<p>b. a livello intercantonale</p> <p>Il cantone deve poter dimostrare, entro cinque anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento.</p> <p>c. Nuovo</p> <p>Il cantone che deve adeguare la durata minima della formazione liceale a quattro anni deve dimostrare, entro dieci anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento.</p>	<p>Con questa modifica si intende ottenere una data di rilascio di tutti gli attestati di maturità liceale secondo i nuovi testi di riferimento nel 2028, partendo da un'entrata in vigore del nuovo regolamento il 1° agosto 2023.</p> <p>I Cantoni hanno 5 anni al massimo per presentare la loro domanda di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità (CSM) e cinque anni per rilasciare attestati di maturità secondo le nuove esigenze.</p> <p>Il 25 ottobre 2019 la CDPE ha convalidato il principio di un periodo transitorio da riconoscere ai cantoni in questione.</p> <p>La proposta consente di garantire che nel 2033 tutti gli attestati di maturità siano rilasciati secondo le nuove regolamentazioni di riferimento, anche nei quattro Cantoni interessati dalla modifica della durata minima dei loro cicli di studio liceali.</p> <p>Le disposizioni transitorie sono stabilite dalla CDPE e dalla Confederazione.</p>
<p>Art. 25^{bis} Disposizioni transitorie per le modifiche del 14 giugno 2007</p>	<p>Abrogato</p>	
<p>Art.25^{ter} Disposizione transitoria per le modifiche del 21 giugno 2018</p>	<p>Abrogato</p>	
<p>Art. 26 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.</p>	<p>Art. 26 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2023.</p>	

2 Proposte concernenti gli articoli 9, 11, 14, 15, 16 RRM/ORM e concernente la strutturazione della formazione liceale

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
Art. 9 Materie di maturità			
<p>Art. 9, cpv. 1</p> <p>Le discipline fondamentali, l'opzione specifica, l'opzione complementare e il lavoro di maturità costituiscono l'insieme delle materie di maturità.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>a) Le categorie di materie si suddividono in una sfera delle discipline fondamentali e in un ambito dell'opzione specifica. La prima assicura nella sua ampiezza il raggiungimento di un livello minimo sufficiente degli obiettivi formativi e la comparabilità di tutti i titoli. L'ambito dell'opzione a scelta consente l'approfondimento e/o l'ampliamento individuali in selezionate aree disciplinari.</p> <p>b) La sfera delle discipline fondamentali consiste nelle discipline designate come fondamentali, quella dell'opzione a scelta è costituita dall'opzione specifica, dall'opzione complementare e dal lavoro di maturità.</p> <p>c) Le discipline fondamentali garantiscono l'attitudine agli studi superiori e contribuiscono in misura significativa al conseguimento di una profonda maturità sociale, ossia all'acquisizione delle competenze necessarie per l'assunzione responsabile dei compiti complessi che la società richiede.</p> <p>d) L'opzione specifica serve all'approfondimento e/o all'ampliamento disciplinari ed ha essenzialmente una funzione propedeutica scientifica.</p>	<p>Proposta 2</p> <p>a) Le categorie di materie si suddividono in una sfera delle discipline fondamentali e in un ambito dell'opzione specifica. La prima assicura nella sua ampiezza il raggiungimento di un livello minimo sufficiente degli obiettivi formativi e la comparabilità di tutti i titoli. L'ambito dell'opzione a scelta consente l'approfondimento e/o l'ampliamento individuali in selezionate aree disciplinari.</p> <p>b) La sfera delle discipline fondamentali consiste nelle discipline designate come fondamentali, quella dell'opzione a scelta è costituita da due materie di approfondimento contenute nell'elenco delle discipline fondamentali, due opzioni specifiche e il lavoro di maturità.</p> <p>c) Le discipline fondamentali garantiscono l'attitudine agli studi superiori e contribuiscono in misura significativa al conseguimento di una profonda maturità sociale, ossia all'acquisizione delle competenze necessarie per l'assunzione responsabile dei compiti complessi che la società richiede.</p> <p>d) Le materie di approfondimento servono all'approfondimento disciplinare.</p>	<p>Proposta 3</p> <p>a) Le categorie di materie si suddividono in una sfera delle discipline fondamentali e in un ambito dell'opzione specifica. La prima assicura nella sua ampiezza il raggiungimento di un livello minimo sufficiente degli obiettivi formativi e la comparabilità di tutti i titoli. L'ambito dell'opzione a scelta consente l'approfondimento e/o l'ampliamento individuali in selezionate aree disciplinari.</p> <p>b) La sfera delle discipline fondamentali consiste nelle discipline designate come fondamentali, quella dell'opzione a scelta è costituita dall'opzione specifica, da 3 materie opzionali e dal lavoro di maturità.</p> <p>c) Le discipline fondamentali garantiscono l'attitudine agli studi superiori e contribuiscono in misura significativa al conseguimento di una profonda maturità sociale, ossia all'acquisizione delle competenze necessarie per l'assunzione responsabile dei compiti complessi che la società richiede.</p> <p>d) L'opzione specifica serve all'approfondimento e/o all'ampliamento</p>

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
	<p>e) L'opzione complementare consente un ulteriore approfondimento e/o ampliamento disciplinari.</p> <p>f) Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e l'acquisizione delle competenze per il lavoro propedeutico alla scienza.</p>	<p>e) Le opzioni specifiche servono all'approfondimento e/o all'ampliamento disciplinari e hanno essenzialmente una funzione propedeutica scientifica.</p> <p>f) Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e l'acquisizione delle competenze per il lavoro propedeutico alla scienza.</p>	<p>disciplinari ed ha essenzialmente una funzione propedeutica scientifica.</p> <p>e) Le materie opzionali servono all'approfondimento e/o all'ampliamento disciplinari.</p> <p>f) Il lavoro di maturità promuove l'autonomia e l'acquisizione delle competenze per il lavoro propedeutico alla scienza.</p>
Commenti	<p>Nell'RRM/ORM sono ora definite le diverse funzioni delle categorie di materie. La formulazione dei capoversi a), c) e f) è uguale in tutte le proposte.</p>	<p>Nell'RRM/ORM sono ora definite le diverse funzioni delle categorie di materie. La formulazione dei capoversi a), c) e f) è uguale in tutte le proposte.</p> <p>Nell'ambito dell'opzione specifica l'opzione specifica e l'opzione complementare sono sostituite da due opzioni complementari equivalenti (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5, in particolare i cap. 5.4 e 5.6).</p> <p>La proposta è combinata a quella concernente la strutturazione del ciclo di maturità e alle proposte in merito alle materie d'esame (art. 14).</p> <p>La proposta chiede l'abolizione dell'articolo 9 capoverso 4.</p>	<p>Nell'RRM/ORM sono ora definite le diverse funzioni delle categorie di materie. La formulazione dei capoversi a), c) e f) è uguale in tutte le proposte.</p> <p>Nell'ambito dell'opzione specifica la materia complementare è sostituita da due ulteriori materie opzionali attinenti a determinati settori di studio.</p> <p>La proposta chiede l'abolizione dell'articolo 9 capoverso 4.</p>
<p>Art. 9, cpv. 2</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p> <p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese, il latino o il greco),</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p> <p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese il latino o il greco),</p>	<p>Proposta 3</p> <p>Le discipline fondamentali sono:</p> <p>a) la lingua prima,</p> <p>b) una seconda lingua nazionale,</p> <p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese il latino o il greco),</p>

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
<p>c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l'inglese o una lingua antica),</p> <p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) la storia,</p> <p>i) la geografia,</p> <p>k) le arti visive e / la musica.</p>	<p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) l'informatica,</p> <p>i) la storia,</p> <p>k) la geografia,</p> <p>l) l'economia e il diritto,</p> <p>m) la filosofia,</p> <p>n) religioni</p> <p>o) le arti visive,</p> <p>p) la musica,</p> <p>q) lo sport.</p>	<p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) l'informatica,</p> <p>i) la storia,</p> <p>k) la geografia,</p> <p>l) l'economia e il diritto,</p> <p>m) la filosofia,</p> <p>n) le arti visive,</p> <p>o) la musica.</p>	<p>d) la matematica,</p> <p>e) la biologia,</p> <p>f) la chimica,</p> <p>g) la fisica,</p> <p>h) l'informatica,</p> <p>i) la storia,</p> <p>k) la geografia,</p> <p>l) l'economia e il diritto,</p> <p>m) la filosofia,</p> <p>n) religioni</p> <p>o) le arti visive,</p> <p>p) la musica,</p> <p>q) lo sport.</p>
<p>Commenti</p>	<p>Economia e diritto, informatica, filosofia come disciplina cantonale, le due materie artistiche, lo sport e religioni, sinora discipline obbligatorie, figurano in questa proposta tra le discipline fondamentali.</p>	<p>Economia e diritto, informatica, filosofia come disciplina cantonale, sinora discipline obbligatorie, figurano in questa proposta tra le discipline fondamentali, mentre le due materie artistiche sono discipline fondamentali indipendenti (cfr. rapporto degli esperti, cap. 3.2).</p>	
<p>Ulteriori domande sull'articolo 9, cpv. 2, da presentare nella consultazione interna:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La materia «economia e diritto» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • La materia «informatica» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • La materia «sport» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • La musica e le arti grafiche devono rientrare tra le discipline fondamentali? (cancellazione di «o» nell'articolo 9 capoverso 2) • La materia «filosofia» deve rientrare tra le discipline fondamentali obbligatorie? • La materia «religioni» deve rientrare tra le discipline fondamentali? • a senso integrare le (nuove) materie di base obbligatorie filosofia e "religioni" come materie a scelta? 		

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
<p>Art. 9 cpv. 2bis</p> <p>I cantoni hanno la possibilità d'offrire la filosofia come disciplina fondamentale supplementare.</p>	<p>Proposte</p> <p>Abolizione</p>		
<p>Commento</p>	<p>Abolizione, se la materia figura come disciplina fondamentale nell'articolo 9 capoverso 2.</p>		
<p>Art. 9 cpv. 3</p> <p>L'opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di discipline seguenti:</p> <p>a. lingue antiche (latino e/o greco),</p> <p>b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, l'inglese, lo spagnolo o il russo),</p> <p>c. fisica e applicazioni della matematica,</p> <p>d. biologia e chimica,</p> <p>e. economia e diritto,</p> <p>f. filosofia/pedagogia/psicologia,</p> <p>g. arti visive, e</p> <p>h. musica.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>L'opzione specifica va scelta come una disciplina o una combinazione di due discipline tra i seguenti gruppi di discipline:</p> <p>a) lingue (lingua prima, seconda lingua nazionale, terza lingua nazionale, inglese, spagnolo, russo, latino, greco)</p> <p>b) MINT (applicazioni della matematica, biologia, chimica, informatica, fisica)</p> <p>c) scienze umane e sociali (geografia, storia, filosofia, religioni, pedagogia e psicologia, economia e diritto)</p> <p>d) arti (arti visive, musica incl. l'insegnamento di uno strumento, teatro)</p> <p>e) sport</p> <p>f) sono ammesse altre nuove discipline se per esse è garantita la formazione dei docenti secondo l'articolo 7.</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Ognuna delle due opzioni specifiche va scelta come una disciplina o una combinazione di due discipline tra le discipline fondamentali enumerate nell'elenco e altre discipline non contenute in esso. Tra queste altre discipline si annoverano lo spagnolo, il russo, religioni, la pedagogia, la psicologia e lo sport. Sono ammesse nuove discipline se per esse è garantita la formazione dei docenti secondo l'articolo 7.</p>	<p>Proposta 3</p> <p>L'opzione specifica va scelta come una disciplina o una combinazione di due discipline tra i seguenti gruppi di discipline:</p> <p>a) lingue (lingua prima, seconda lingua nazionale, terza lingua nazionale, inglese, spagnolo, russo, latino, greco)</p> <p>b) MINT (applicazioni della matematica, biologia, chimica, informatica, fisica, sport)</p> <p>c) scienze umane e sociali (geografia, storia, filosofia, religioni, pedagogia e psicologia, economia e diritto)</p> <p>d) arti (arti visive, musica incl. l'insegnamento di uno strumento, teatro)</p> <p>f) sono ammesse altre nuove discipline se per esse è garantita la formazione dei docenti secondo l'articolo 7.</p>
<p>Commenti</p>	<p>La proposta amplia il ventaglio delle opzioni specifiche e consente ulteriori combinazioni interdisciplinari.</p>	<p>La proposta amplia la scelta delle opzioni specifiche. Si basa sulla funzione dell'approfondimento, in particolare la promozione della propedeutica scientifica</p>	

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
	L'orizzonte dovrà essere allargato a ulteriori opzioni specifiche. Dovranno essere possibili altre combinazioni di materie oltre a quelle divenute ormai storiche.	e quella dell'interdisciplinarietà (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5.6). Ai Cantoni deve essere riconosciuta la possibilità di percorrere strade proprie. L'offerta è di competenza cantonale (cfr. anche art. 9 cpv. 6).	
Ulteriori domande sull'articolo 9, cpv. 3, da presentare nella consultazione interna:	Devono essere inserite altre lingue nell'elenco delle opzioni specifiche?		
<p>Art. 9 cpv. 4</p> <p>L'opzione complementare va scelta tra le seguenti discipline:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fisica, b) chimica, c) biologia, d) applicazioni della matematica, d.^{bis}) informatica e) storia, f) geografia g) filosofia, h) insegnamento religioso, i) economia e diritto, k) pedagogia / psicologia, l) arti visive, m) musica, e n) sport 	<p>Proposta 1</p> <p>Per l'opzione complementare va scelta una disciplina o una combinazione di due discipline tra le discipline fondamentali e le opzioni specifiche.</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Abolizione</p>	<p>Proposta 3</p> <p>Da ognuno dei settori di studio secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettere a–d, fatta eccezione per il settore di studio con l'opzione specifica, va scelta una disciplina o una combinazione di discipline come materia opzionale.</p>

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
Commenti	<p>La proposta amplia il ventaglio delle opzioni complementari e consente ulteriori combinazioni interdisciplinari.</p> <p>Un possibile approfondimento o ampliamento garantirebbe la flessibilità necessaria per reagire in fretta agli sviluppi e sfruttare ottimamente il know-how delle scuole.</p>	<p>Se sarà abolita la categoria dell'opzione complementare (cfr. proposte all'art. 9 cpv. 1), anche questo capoverso deve essere abolito.</p>	
<p>Art. 9 cpv. 5</p> <p>Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Una lingua studiata come disciplina fondamentale non può essere scelta come opzione specifica. È parimenti esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina come opzione specifica e come opzione complementare. La scelta della musica o delle arti visive quale opzione specifica esclude quella della musica, delle arti visive o dello sport quale opzione complementare.</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Abolizione</p>	
Commenti	<p>La proposta 1 consente la combinazione dell'opzione specifica e dell'opzione complementare.</p>	<p>In linea con la formulazione della scelta delle opzioni specifiche nella proposta del gruppo di esperti, sono abolite le limitazioni alle possibilità di scelta delle opzioni specifiche (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5.6 e nuovo articolo concernente la strutturazione del ciclo di maturità).</p>	
<p>Art. 9 cpv. 5^{bis}</p> <p>Tutti gli allievi seguono inoltre le altre discipline obbligatorie seguenti:</p> <p>a) informatica;</p>	<p>Proposte</p> <p>Abolizione</p>		

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
b) economia e diritto.			
Commento	Abolizione, se le discipline figurano come disciplina fondamentale nell'articolo 9 capoverso 2.		
Art. 9 cpv. 6 Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, opzioni specifiche e complementari).	Proposta 1 Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (terza lingua tra le discipline fondamentali , opzioni specifiche e complementari).	Proposta 2 Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (terza lingua tra le discipline fondamentali , opzioni specifiche e materie di approfondimento).	Proposta 3 Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di questo ventaglio di discipline (terza lingua tra le discipline fondamentali , opzioni specifiche e materie opzionali).
Commenti	La proposta 1 presuppone un'offerta vincolante nell'ambito delle discipline fondamentali (cfr. art. 9 cpv. 2) e le opzioni riguardano soltanto la terza lingua come disciplina fondamentale.	La proposta 2 presuppone un'offerta vincolante nell'ambito delle discipline fondamentali (cfr. art. 9 cpv. 2) e le opzioni riguardano soltanto la terza lingua come disciplina fondamentale. L'offerta per le opzioni specifiche rimane di competenza dei Cantoni, pur con più possibilità (cfr. proposta all'art. 9 cpv. 3). Lo stesso vale per le nuove materie di approfondimento. L'opzione complementare non è più contemplata.	La proposta 3 presuppone un'offerta vincolante nell'ambito delle discipline fondamentali (cfr. art. 9 cpv. 2) e le opzioni riguardano soltanto la terza lingua come disciplina fondamentale. L'offerta per le opzioni specifiche e le materie opzionali rimane di competenza dei Cantoni, pur con più possibilità (cfr. proposta all'art. 9 cpv. 3). L'opzione complementare non è più contemplata.
Art. 9, cpv. 7 Nella disciplina fondamentale «seconda lingua nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due lingue. Nei cantoni plurilingui una seconda lingua del cantone può essere definita come «seconda lingua nazionale».	Nessuna modifica		

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
Art. 11 Proporzione dei rispettivi settori di studio			
<p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali e le altre discipline obbligatorie:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) 30–40%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) 27–37%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia) 10–20%</p> <p>4. arti (arti visive e/o musica) 5–10%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica e opzione complementare, nonché lavoro di maturità: 15–25%</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) min. 27%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) min. 23%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia e religioni) min. 15%</p> <p>4. arti (arti visive e musica) min. 5%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica e opzione complementare, nonché lavoro di maturità: 15 %</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali e le materie di approfondimento:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) min. 29%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica): min. 29%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto e filosofia) min. 12%</p> <p>4. arti (arti visive e musica) min. 5%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica 1 e opzione specifica 2 nonché lavoro di maturità min. 15%</p>	<p>Proposta 3</p> <p>Il tempo totale dedicato all'insegnamento delle materie menzionate all'articolo 9 deve essere ripartito rispettando le seguenti proporzioni:</p> <p>a. per le discipline fondamentali:</p> <p>1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) min. 25%</p> <p>2. matematica, informatica e scienze sperimentali (biologia, chimica e fisica) min. 20%</p> <p>3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed eventualmente filosofia e religioni) min. 15%</p> <p>4. arti (arti visive e musica) min. 5%</p> <p>b. per le opzioni: opzione specifica e una materia a scelta, e lavoro di maturità: 20 %</p>
Commenti	<p>La proposta 1 si basa su valori minimi. Le quote minime per le aree lingue e MINT sono inferiori, mentre sono maggiori quelle per l'area delle scienze umane e sociali e l'ambito delle opzioni. Il margine discrezionale dei Cantoni è pari al massimo al 15%, quindi leggermente superiore a quello nel disciplinamento vigente.</p>	<p>La proposta 2 si basa su valori minimi, prevede le stesse quote per l'area delle lingue e l'area matematica informatica e scienze sperimentali e aumenta la quota per l'area delle scienze umane. Il margine discrezionale dei Cantoni è pari al massimo al 10% (cfr. rapporto degli esperti, cap. 4).</p>	<p>La proposta 3 si basa su valori minimi. Le quote minime per le aree lingue e MINT sono inferiori, mentre sono maggiori quelle per l'area delle scienze umane e sociali e l'ambito delle opzioni. Il margine discrezionale dei Cantoni è pari al massimo al 15%, quindi leggermente superiore a quello nel disciplinamento vigente.</p>

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
			La quota del 20% per le opzioni potrebbe essere distribuita per esempio nel seguente modo, completando così i settori di studio: 7% OS, tre volte 4% per le materie opzionali e 1% per il lavoro di maturità.
Ulteriore domanda sull'articolo 11, da presentare nella consultazione interna:	Il margine discrezionale dei Cantoni deve essere aumentato o diminuito?		
Art. 11 cpv. 2 (nuovo): Tempo minimo d'insegnamento	Il tempo minimo d'insegnamento secondo la griglia oraria per le materie di maturità (senza lo sport) è di 3300 ore (di 60 minuti).		
Commento	Definizione del tempo d'insegnamento minimo complessivo sotto forma di ore: partendo da 37 settimane (in base alle festività) da 34 lezioni (di 45 minuti l'una) per 4 anni, il tempo d'insegnamento totale è di 3747 ore (di 60 minuti l'una). Se si deducono le lezioni di sport (4 anni da 37 lezioni (di 45 minuti), ossia 333 ore), che sono prescritte a livello federale, e le ore perse (100 ore stimate, ossia 4 giorni di scuola l'anno), i Cantoni possono presupporre 3300 ore di tempo d'insegnamento.		
Art. 14 Materie d'esame			
Art. 14 cpv. 2 Si tratta delle materie seguenti: a) la lingua prima, b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone,	Proposta 1 Art. 14 cpv. 1 (nuova numerazione) Si tratta almeno delle materie seguenti: a) la lingua prima,	Proposta 2 Art. 14 cpv. 1 (nuova numerazione) Si tratta almeno delle materie seguenti: a) la lingua prima,	Proposta 3 Art. 14 cpv. 1 (nuova numerazione) Si tratta almeno delle materie seguenti: a) la lingua prima,

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
<p>conformemente all'articolo 9 capoverso 7,</p> <p>c) la matematica,</p> <p>d) l'opzione specifica, e</p> <p>e) un'altra materia secondo le disposizioni cantonali</p>	<p>b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7,</p> <p>c) la matematica</p> <p>d) una materia nell'area delle scienze umane e sociali</p> <p>e) una materia nell'area MINT (senza la matematica)</p> <p>f) una materia nell'area delle arti</p> <p>g) l'opzione specifica</p> <p>La materia oggetto d'esame di cui alle lettere d, e ed f non può coincidere con l'opzione specifica.</p>	<p>b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7,</p> <p>c) la matematica</p> <p>d) la terza lingua</p> <p>e) l'opzione specifica 1</p> <p>f) l'opzione specifica 2</p>	<p>b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7,</p> <p>c) la matematica</p> <p>d) l'opzione specifica</p> <p>e) le tre materie opzionali</p>
<p>Commenti</p>	<p>La proposta 1 aumenta il numero delle materie d'esame.</p> <p>L'esame deve inoltre riguardare almeno una materia per ognuna delle tre aree: scienze umane e sociali, MINT e arti.</p> <p>In questa proposta la proporzione delle discipline fondamentali è maggiore di quella attuale poiché le discipline fondamentali sono ritenute particolarmente importanti ai fini della comparabilità.</p> <p>La proposta è combinata a la proposta 1 concernente le categorie di materie (art. 9 cpv. 1).</p>	<p>Nella proposta 2 il numero delle materie d'esame viene aumentato, in quanto sono oggetto d'esame anche una terza lingua e la seconda opzione specifica.</p> <p>La proposta è combinata a la proposta 2 concernente la strutturazione del ciclo di maturità (nuovo articolo) e alla proposta 2 sulle categorie di materie (art. 9 cpv. 1).</p>	<p>Nella proposta 3 il numero delle materie d'esame viene aumentato, in quanto sono oggetto d'esame anche le tre materie opzionale.</p> <p>La proposta è combinata a la proposta 3 concernente le categorie di materie (art. 9 cpv. 1).</p>
<p>Art. 14 cpv. 1</p> <p>Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un esame di maturità scritto che può essere completato da un esame orale.</p>	<p>Proposta 1</p> <p>Art. 14 cpv. 2 (nuova numerazione)</p> <p>Almeno due esami sono scritti, almeno due sono orali.</p>	<p>Proposta 2</p> <p>Art. 14 cpv. 2 (nuova numerazione)</p> <p>Gli esami sono scritti, nelle lingue sono anche orali. Sono possibili altri esami orali.</p>	

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
Commento	La proposta non è combinata a le proposte concernente le categorie di materie e la strutturazione del ciclo di maturità.	Il formato base obbligatorio dell'esame scritto è mantenuto perché soddisfa meglio i criteri di qualità statistico-test degli esami. Tuttavia, gli esami orali obbligatori supplementari saranno fissati in tutte le lingue. Sono possibili ulteriori esami orali (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.2, 6.3). La proposta non è combinata a le proposte concernente le categorie di materie e la strutturazione del ciclo di maturità.	
Ulteriore domanda sull'articolo 14, da presentare nella consultazione interna:	Deve essere possibile che una materia dell'esame di maturità sia solo oggetto di un esame orale?		
Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità			
Art. 15 cpv. 1 Le note di maturità sono assegnate: a) nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame. I due risultati hanno il medesimo peso; b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento; c. al lavoro di maturità sulla base della procedura di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione.	Proposta Le note di maturità sono assegnate: a) nelle materie d'esame, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento e di quelli ottenuti all'esame. I due risultati hanno il medesimo peso; b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell'ultimo anno d'insegnamento; c) al lavoro di maturità sulla base della procedura di lavoro , del lavoro scritto e della sua presentazione.		

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
Commento	<p>La proposta abolisce la procedura di lavoro come componente obbligatoria ai fini della valutazione del lavoro di maturità.</p> <p>La valutazione complessiva del lavoro di maturità si concentra sul prodotto e sulla presentazione, mentre la procedura di lavoro è considerata esclusivamente in un'ottica formativa.</p> <p>Le note delle materie d'esame sono la media arrotondata delle note d'esame ottenute in una materia.</p>		
Art. 15 cpv. 2 Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni scritte e orali.	Proposta Abolizione		
Commento	Il contenuto è sufficientemente trattato nell'articolo 15 capoverso 1 e non è più necessario da quando è stata introdotta una nota di maturità per il lavoro di maturità (nel 2007).		
Art. 16 Criteri di riuscita			
Art. 16 cpv. 1 Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati insufficienti.	Nessuna modifica		
Art. 16 cpv. 2 Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che nelle materie di		Proposta Per ottenere l'attestato di maturità è necessario che:	

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
<p>maturità giusta l'articolo 9 capoverso 1:</p> <p>a. il doppio della somma dei punti che mancano per arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;</p> <p>b. non figurino più di quattro note inferiori al 4.</p>		<p>a. la media di tutte le note di maturità non sia inferiore al 4;</p> <p>b. non figurino più di quattro note di maturità inferiori al 4.</p> <p>c. nelle materie d'esame di cui all'articolo 14 capoverso 1 la media delle note sia almeno 4;</p> <p>d. nelle materie d'esame di cui all'articolo 14 capoverso 1 non figurino più di due note inferiori al 4.</p>	
<p>Commento</p>		<p>Saranno specificate ulteriori criteri di riuscita dell'esame di maturità indipendentemente delle medie annuali.</p> <p>È richiesta una media delle note non inferiore a 4 nell'esame di maturità e nell'attestato di maturità. Per l'esame di maturità sono ammesse al massimo due note insufficienti e per l'attestato di maturità quattro (cfr. rapporto degli esperti, cap. 6.4).</p> <p>La proposta non è combinata a le proposte concernente le categorie di materie e la strutturazione del ciclo di maturità.</p> <p>Il criterio precedente (doppia compensazione) e i nuovi modelli di compensazione potrebbero anche essere combinati con la nuova strutturazione del ciclo di maturità.</p>	
<p>Ulteriori domande sull'articolo 16, cpv. 2, da presentare nella consultazione interna:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La doppia compensazione deve essere eliminata? • Devono essere considerati altri modelli di compensazione? (p. es. la regola dei 19 punti, la regola degli 8 punti, la regola dei 16 punti)? 		

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
<p>Art. 16 cpv. 3 Per l'ottenimento dell'attestato di maturità sono autorizzati due tentativi.</p>	Nessuna modifica		
<p>Strutturazione del ciclo di maturità</p>			
<p>Ulteriori domande concernente la strutturazione del ciclo di maturità, da presentare nella consultazione interna:</p>	<p>La strutturazione del ciclo di maturità deve essere prescritta nell'RRM/ORM?</p>		
<p>Strutturazione del ciclo di maturità: nuovo articolo dopo l'articolo 9</p>		<p>Proposta</p> <p>a) Il ciclo di formazione liceale si suddivide in un ciclo di base (1° e 2° anno) e in un ciclo di approfondimento (3° e 4° anno).</p> <p>b) Nel ciclo di base le allieve e gli allievi seguono tutte le discipline fondamentali.</p> <p>c) Le discipline fondamentali lingua prima, matematica, seconda lingua nazionale e terza lingua sono mantenute nel livello di approfondimento e seguite da tutti gli allievi.</p> <p>d) Le opzioni specifiche e le materie di approfondimento nell'ambito dell'opzione specifica conformemente all'articolo 9 capoverso 1 sono proseguite negli ultimi due anni del ciclo di maturità.</p> <p>e) Come materie di approfondimento le allieve e gli allievi scelgono una disciplina fondamentale non obbligatoria proseguita nel ciclo di approfondimento che riguardi l'area matematica, informatica e scienze</p>	

Disposizioni attuali	Proposta 1	Proposta 2	Proposta 3
		<p>naturali nonché quella delle scienze umane e sociali conformemente all'articolo 11.</p> <p>f) Le materie di approfondimento scelte non devono coincidere con una delle opzioni specifiche.</p>	
Commento		<p>La proposta (cfr. rapporto degli esperti, cap. 5.4, 5.6) prevede di strutturare il ciclo di maturità in un ciclo di base e in un ciclo di approfondimento.</p> <p>Per il ciclo di approfondimento vengono proposte due opzioni specifiche e due materie di approfondimento del gruppo delle discipline fondamentali.</p>	

3 Proposte concernenti gli articoli del accordo amministrativo relativo al riconoscimento degli attestati di maturità

1. Competenze concernenti la richiesta, la proposta e la decisione di riconoscimento

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p>Accordo amministrativo art. 3 cpv. 1</p> <p>1 La Commissione sottopone al Dipartimento federale dell'interno (DFI) e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.</p>	<p>Accordo amministrativo art. 3 cpv. 1</p> <p>La Commissione sottopone al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità</p>	<p>È importante che il riconoscimento dei cicli di studio di maturità rimanga competenza delle autorità politiche della Confederazione dei Cantoni. Deve essere comunque salvaguardato il diritto della CSM di formulare proposte.</p>

2. Verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p>Art. 3 cpv. 2 dell'Accordo amministrativo</p> <p>Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il Cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.</p>	<p>Art. 3 cpv. 2a dell'Accordo amministrativo</p> <p>Essa verifica regolarmente che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento.</p> <p>Art. 3 cpv. 2b dell'Accordo amministrativo</p> <p>Il Cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DEFR possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.</p>	<p>La funzione della CSM consiste in un controllo indiretto, mentre i Cantoni esercitano un controllo diretto. In casi eccezionali può essere opportuna una verifica diretta.</p> <p>Il sistema di valutazione proposto della nuova disposizione dell'RRM/ORM ha il compito di assolvere questa funzione.</p>

3. Ufficio amministrativo della CSM

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p>Art. 4 cpv. 3 dell'Accordo amministrativo</p> <p>La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.</p>	<p>Art. 4 cpv. 3a dell'Accordo amministrativo</p> <p>La Commissione dispone di un ufficio amministrativo che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.</p> <p>Art. 4 cpv. 3b dell'Accordo amministrativo</p> <p>Il ufficio amministrativo è suddiviso in due settori: procedura di riconoscimento ed esame svizzero di maturità.</p>	<p>In futuro il ufficio amministrativo dovrà operare nei due settori, ossia il riconoscimento e l'organizzazione degli esami svizzeri di maturità. In tal modo si intende impedire che le questioni legate al riconoscimento passino in secondo piano rispetto all'organizzazione degli esami svizzeri di maturità, che mobilita ingenti risorse.</p>

4. Esame e autorizzazione delle richieste di deroghe per condurre esperienze pilota

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
<p>Art. 3 cpv. 4 dell'Accordo amministrativo</p> <p>Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.</p>	<p>Art. 3 cpv. 4a dell'Accordo amministrativo</p> <p>Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota di durata limitata.</p> <p>Art. 3 cpv. 4b dell'Accordo amministrativo</p> <p>Al termine dell'esperienza pilota essa formula la proposta di modifica delle condizioni di riconoscimento oppure di interruzione dell'esperienza pilota.</p>	<p>La trasposizione nel funzionamento ordinario necessita di una proposta in tal senso da parte della CSM (cfr. articolo 19 RRM/ORM)</p>

5. Situazioni particolari

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
	<p>Art. 3 cpv. 7 dell'Accordo amministrativo</p> <p>Su richiesta del DEFR e della CDPE, essa propone loro una deroga alle condizioni di riconoscimento, laddove lo esigano situazioni particolari.</p>	<p>Le sfide poste dalla pandemia di COVID-19 hanno messo in luce la necessità di disporre di una regolamentazione specifica da applicare alle situazioni straordinarie.</p>

6. Accompagnamento dei contenuti e sviluppo della maturità liceale

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
	<p>IV. Accompagnamento e sviluppo della maturità liceale</p> <p>Accordo amministrativo (nuovo articolo)</p> <p>1 Il Consiglio federale e la CDPE istituiscono congiuntamente un organo («Conferenza svizzera delle presidenze della maturità liceale») che riunisce periodicamente le presidenze delle istanze e delle organizzazioni coinvolte (docenti e direzioni di liceo, direzioni delle scuole universitarie, capi degli uffici cantonali, Commissione svizzera di maturità) per discutere gli</p>	<p>Le analisi condotte hanno rivelato l'opportunità di creare un organo specifico per l'accompagnamento e lo sviluppo della maturità liceale che consenta scambi regolari tra gli organi coinvolti. Tutti gli organi rappresentanti nel gruppo di progetto riconoscono l'importanza di una piattaforma di questo tipo per la qualità della maturità liceale. Tali riflessioni sono frutto delle esperienze positive condotte con l'organo di pilotaggio del progetto e con il gruppo di coordinamento nel quadro del progetto «Sviluppo della maturità liceale», tra l'altro nella messa in rete e nella</p>

Disposizioni attuali	Nuove disposizioni	Commento
	<p>aspetti di rilevanza nazionale della maturità liceale, della sua funzione, degli effetti e della qualità.</p> <p>2 I dettagli sono disciplinati dal capo del DEFR e dal Comitato della CDPE in un accordo ad hoc.</p>	<p>collaborazione tra le diverse regioni linguistiche. Tra le importanti tematiche da trattare si annoverano, per esempio, il dialogo Scuola universitaria – Ginnasio o la digitalizzazione e i suoi effetti sull'insegnamento e l'apprendimento.</p>